

Provincia di Lecce

**Oggetto: Procedimento di VIA – Progetto di impianto per lo smaltimento ed il recupero rifiuti in zona PIP del Comune di Sanalica (LE) – Proponente CESA s.r.l.- - Vs. parere prot. 13420 del 01/04/2022**

Il sottoscritto Ing. Leo Tommasi in qualità di Tecnico Incaricato dalla ditta in oggetto, per quanto concerne la valutazione dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF dichiara quanto segue:

- 1) Si osserva preliminarmente che il D.Lgs, 155/2010, che fissa i valori limite degli inquinanti considerati nella relazione tecnica *A1.8 Valutazione previsionale dell'impatto atmosferico con modello tridimensionale CALPUFF*, non fa riferimento al concetto di “sito sensibile” o “ricettore sensibile”, come invece avviene per l'inquinamento acustico, per cui i limiti fissati dal suddetto D.Lgs. si intendono validi indistintamente per tutto il territorio nazionale.
- 2) Come descritto nel paragrafo 6.4 a pag. 22 della suddetta relazione tecnica il dominio di calcolo ha dimensioni pari a 8,1 km x 8,1 km da cui si deduce che contiene non solo i Comuni di Giuggianello e Sanarica, ma anche (e addirittura!) Muro Leccese, Poggiardo, San Cassiano e parte di Botrugno e Specchia Gallone. Alla luce di ciò si osserva quindi che, comunque, la simulazione tridimensionale effettuata ha valutato la dispersione degli inquinanti su un'area non strettamente limitata all'impianto in progetto.
- 3) Si osserva che l'effetto dovuto all'emissione di polveri è sempre limitato ad una distanza di solo alcune decine di metri dalla fonte emissiva e, nel caso in esame, ciò è facilmente riscontrabile sulle mappe di concentrazione su foto satellitare riportate nel suddetto documento nel capitolo 10 da pag. 45 e confrontando le tabelle pag. 78 e pag. 79. Dalle due tabelle riepilogative, inoltre, si evince che le concentrazioni di inquinante dovute al sito produttivo sono di uno/due ordini di grandezza inferiori alle concentrazioni di fondo nel punto di massimo, ragion per cui esse sono praticamente trascurabili anche nel resto dell'area circostante.
- 4) Sebbene sulla base delle osservazioni precedenti vi sia la certezza assoluta circa il rispetto della normativa, per dirimere qualunque preoccupazione relativa al centro sportivo citato dal Comune di Giuggianello (che comunque è situato ad una distanza minima dal confine di proprietà pari a circa 105 metri), sono state calcolate le concentrazioni degli inquinanti in un punto/ricettore situato al confine sud del campo di tennis, ottenendo i valori riportati nella seguente tabella:

Inquinante	Periodo di mediazione	Concentraz./Superam. (SOLO fondo)	Concentrazione (SOLO ATTIVITÀ, SENZA fondo)	Concentraz./Superam. (ATTIVITÀ CON fondo)	Valori limite D.Lgs. 155/2010	Verifica valore limite
PM10	Media Anno civile	19,1 (mg/mc)	0,05 (mg/mc)	19,1 (mg/mc)	40 (mg/mc)	SI
	Max 24 ore	96,7 (mg/mc)	0,37 (mg/mc)	96,7 (mg/mc)	50 (mg/mc)	SI
		2 (superam./anno)		2 (superam./anno)	35 (max. superam./anno)	
PM2,5	Media Anno civile	11,1 (mg/mc)	0,01 (mg/mc)	11,1 (mg/mc)	25 (mg/mc)	SI
NO <sub>2</sub>	Media Anno civile	7,2 (mg/mc)	0,01 (mg/mc)	7,2 (mg/mc)	40 (mg/mc)	SI
	Max 1 ora	66,7 (mg/mc)	1,12 (mg/mc)	66,8 (mg/mc)	200 (mg/mc)	SI
		0 (superam./anno)		0 (superam./anno)	18 (max. superam./anno)	

Oltre a verificare il rispetto della normativa vigente, osservando la tabella si ha la conferma che a soli 100 metri dal confine del sito di progetto le concentrazioni degli inquinanti si sono ulteriormente ridotte rispetto al punto di massima ricaduta riportato nella tabella a pag. 79.

- 5) Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti è comprensibile che le concentrazioni in punti più lontani, rispetto al centro sportivo, dal sito di progetto ci saranno concentrazioni ulteriormente inferiori, come d'altronde è verificabile sulle mappe di concentrazione su foto satellitare riportate nella relazione tecnica nel capitolo 10 da pag. 45, dove è associato al colore della mappa la relativa concentrazione.
- 6) Come accennato nel precedente punto 2) risulta quindi già effettuata la simulazione in un'area buffer di circa 8,1 km intorno al sito produttivo, la quale evidenzia che non si prevedono effetti significativi dovuti alle emissioni in atmosfera nell'area adiacente e, più in generale, nei comuni limitrofi.
- 7) Per quanto riguarda le osservazioni del CRA di ARPA Puglia circa il Piano di Monitoraggio Ambientale si esprime qualche dubbio circa le misure di PM10 e PM2,5 che comunque non potranno poi essere confrontate con limiti di natura statistica (quindi associati ad un lungo periodo) previsti dal D.Lgs. 155/2010, sia nell'ante-operam, in corso e nel post-operam.

Si resta a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

Calimera (LE), 08/04/2022

Ing. Leo TOMMASI

